

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente è una polizza collettiva ad adesione facoltativa distribuita attraverso l'Intermediario MAG S.p.A. (n. iscrizione al RUI B000400942) che assicura i rischi dei danni ai veicoli elettrici. La polizza è emessa da REVO Insurance S.p.A. ed è stipulata da CA AUTO Bank S.p.A., in qualità di Contraente, a favore degli assicurati che possono aderire facoltativamente alla polizza collettiva sottoscrivendo l'apposito modulo di adesione. L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere l'erogazione del Finanziamento o la concessione del Leasing.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurabili i seguenti tipi di veicolo: autovetture elettriche immatricolate in Italia e ad uso privato.

Coperture assicurative sempre operanti:

✓ Incendio, Furto/Rapina, Eventi Naturali, Vandalici e Cristalli

Incendio/Furto totale: copre i danni diretti e materiali al veicolo causati da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione e scoppio, azione del fulmine, furto del veicolo, urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione del veicolo successiva al furto.

Incendio/Furto parziale e Rapina: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina (tentati o consumati) del veicolo o di sue parti e dei danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate. Nella copertura sono compresi gli apparecchi multimediali non di serie e di impianti di antifurto satellitare non di serie solo se stabilmente fissati al veicolo, per i quali vale un massimale fino a 1.000 euro e sempre nei limiti della somma assicurata.

Eventi Naturali: copre i danni diretti e materiali che il veicolo assicurato subisce a causa di trombe d'aria, uragani, bombe d'acqua, bufere, tempeste, mareggiate, frane, voragini e caduta di grandine, terremoto e alluvione/inondazione, valanghe, pressione della neve esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti.

Eventi sociopolitici e Atti vandalici: copre i danni diretti e materiali subiti a causa di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo. L'incendio doloso è compreso in questa garanzia.

Cristalli: copre i danni diretti e materiali subiti a seguito di rottura dei cristalli, le spese necessarie per la sostituzione, installazione o riparazione del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico.

✓ Assistenza

- Assistenza stradale
 - Veicolo elettrico care program
 - Wall box care program
- Furto cavo ricarica
- Uso fraudolento tessera ricarica.

Personalizzazione del rischio:

È possibile acquistare con un premio aggiuntivo una o più delle seguenti garanzie aggiuntive:

- Rimborso franchigia
- Kasko

Il dettaglio delle garanzie opzionali nel DIP aggiuntivo nella sezione dedicata.



Che cosa non è assicurato?

RISCHI ESCLUSI:

* Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)

REVO non risarcisce i danni causati dal veicolo a persone e cose a seguito di incidente stradale.

Per tutte le coperture assicurative previste in polizza l'assicurazione non comprende i danni:

- * che si verificano in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni, eruzione vulcaniche;
- * causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma,
- * alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche del veicolo assicurato a seguito di circolazione successiva al furto e rapina;
- * Causati o agevolati dal dolo o dalla colpa grave dell'assicurato o delle persone del cui operato essi sono tenuti a risponderne a norma di legge o delle persone a cui è stata affidata la custodia del veicolo;
- * da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- * ad apparecchi multimediali e navigatori satellitari non stabilmente fissati e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- * che consistono in rigature, segnature, screpolature esclusivamente di natura estetica (eccetto che per la garanzia cristalli);
- * che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del veicolo;
- * occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tale danno si sia verificato in area privata oppure l'Aderente/Assicurato, entro 30 giorni dalla richiesta di REVO di sanare la posizione, presenti la visura al P.R.A. dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- * subiti dal veicolo assicurato se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
- * che si verificano in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- * se il veicolo assicurato non è in regola con la revisione da più di sei mesi o se è dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;
- * conseguenti ad una appropriazione indebita;
- * per il ricorso terzi, non vengono indennizzati i danni alle cose che l'Assicurato ha in uso, custodia o possesso;
- * per il ricorso terzi, la garanzia non opera se il sinistro è dovuto a operazioni, non conformi alle vigenti disposizioni di legge, di riempimento o svuotamento dei serbatoi.
- * a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni;
- * a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto di assicurazione;

- ✗ conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
- ✗ per l'auto elettrica, le garanzie non operano se non vengono rispettate le modalità di ricarica tramite utilizzo di WallBox e colonnine AC o collegamento di corrente continua con apposita certificazione dell'impianto.

Ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie prevedono specifici limiti di indennizzo (franchigie e scoperti) per il cui dettaglio si rinvia agli altri documenti quali DIPA, CGA e Modulo di Adesione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera per i sinistri che si verificano in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Regno Unito e Serbia.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- prendere visione del set informativo prima di aderire alla polizza;
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare il gestore sinistri di REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati, anche in caso di reale o sospetto incidente;
- consegnare al gestore sinistri di REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.



Quando e come devo pagare?

Per aderire alla polizza collettiva, devi firmare il Modulo di Adesione alla polizza collettiva. Il pagamento del premio avviene all'atto dell'adesione della polizza collettiva.

CA AUTO Bank, contraente della polizza collettiva, paga il premio relativo alla posizione assicurativa dell'aderente in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'assicurazione. Devi pagare il premio a CA AUTO Bank attraverso le rate o i canoni del finanziamento/leasing del veicolo secondo le modalità concordate con CA AUTO Bank al momento dell'adesione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza inizia dalle ore e dal giorno indicati nel modulo di adesione, se hai pagato il premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento o del giorno di consegna del veicolo all'aderente, se successivo.

La polizza resta valida per tutta la durata indicata nel modulo di adesione (tale durata è variabile da un minimo di 12 mesi a un massimo di 60 mesi). La durata della polizza non può in ogni caso essere superiore al contratto di finanziamento e/o di leasing.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e REVO restituirà all'aderente assicurato – per il tramite del Contraente – le annualità complete di premio non godute dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge. Tuttavia, l'aderente assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere a REVO di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa (come indicata sul modulo di adesione).

In caso di estinzione anticipata del contratto di leasing la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e REVO restituirà all'aderente le annualità complete di premio non godute dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge. In caso di leasing, non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione termina alla fine del periodo indicato sul modulo di adesione senza bisogno che l'aderente dia disdetta. Il rinnovo non è previsto. Se la polizza ha una durata pari o superiore a 24 mesi, REVO applica uno sconto sul premio. A fronte di tale sconto, l'aderente è vincolato fino alla scadenza indicata nel modulo di adesione.

In caso di cessazione del rischio vengono rimborsate le annualità complete di premio non godute.

Assicurazione Auto Rischi Diversi (ARD)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

REVO

Polizza collettiva ad adesione per CA - Autobank

Data di aggiornamento: 02.01.2026

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente e l'Aderente alla polizza collettiva devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 215.917.368.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 239,5%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 239,8%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2024 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

L'assicurazione prevede le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

Rimborso Franchigia	Copre l'eventuale franchigia/scoperto detratti dal conteggio di liquidazione in caso di sinistro coperto dalla stessa polizza CVT per un evento per anno assicurativo. Le esclusioni sono riportate all'interno delle CGA all'art. 2.2 G) pag. 16.
Kasko	Copre i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione in aree pubbliche o private (ad eccezione delle aree aeroportuali) a seguito di: <ul style="list-style-type: none">- collisione con altri veicoli, anche se non assicurati- urto con animali o ostacoli fissi o mobili- uscita di strada o ribaltamento- urto di oggetti contro il veicolo. Le esclusioni sono riportate all'interno delle CGA all'art. 2.2 F) pag. 16.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la somma assicurata è pari al valore del veicolo riportato nel modulo di adesione. Lo stesso valore è riportato anche nel contratto di finanziamento/leasing alla voce "Prezzo di Vendita" o "Valore d'acquisto". Questo valore deve essere uguale al prezzo indicato nella fattura d'acquisto.

Se il danno al veicolo è parziale, il suo ammontare è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com'era prima del sinistro. Qualora il valore assicurato dichiarato corrisponda soltanto ad una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, REVO risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 C.C.).

Se il danno che provoca la perdita totale deriva da un evento coperto dalle garanzie C.V.T. ci sono due casi possibili:

- Se l'aderente non riacquista un altro veicolo elettrico con finanziamento presso CA - Autobank: REVO calcola l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.
- Se l'aderente entro sei mesi dal sinistro riacquista un altro veicolo elettrico con finanziamento presso CA - Autobank, in sostituzione di quello assicurato, REVO calcola l'ammontare del danno con la formula del valore a nuovo fino a 24 mesi dalla data di emissione della polizza; successivamente, REVO calcola l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote".

Professional". Gli optional e gli accessori sono compresi in tale valore. Si dovrà quindi tener conto della diminuzione di valore del veicolo o del degrado delle sue parti al momento del sinistro in rapporto al loro valore di listino. I criteri di liquidazione del danno sono indicati negli altri documenti precontrattuali, a cui si rimanda.

Incendio, furto/rapina: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni la garanzia prevede uno scoperto, ossia una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato in caso di sinistro. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile.

In caso di furto totale la garanzia prevede in particolare uno scoperto riportato nelle CGA. REVO liquida l'indennizzo al netto dello scoperto. Se entro 6 mesi dal sinistro l'aderente riacquista un altro veicolo elettrico con finanziamento presso CA - Autobank, REVO azzerà lo scoperto. In questo caso, REVO liquida all'aderente l'importo relativo allo scoperto solo se riceve dall'aderente:

- la fattura di riacquisto, entro sei mesi dal sinistro;
- l'ordine di riacquisto entro sei mesi dal sinistro, seguito in un secondo momento dalla fattura (che, solo in questo caso, può arrivare a REVO anche dopo i mesi previsti).

In caso di furto parziale, la garanzia prevede scoperti e minimi riportati nelle CGA i che vengono ridotti se il veicolo viene riparato presso le strutture convenzionate con REVO.

Eventi Naturali compresa Grandine e Vandalici: ad integrazione di quanto indicato nel DIP danni, le garanzie eventi naturali e atti vandalici prevedono scoperti e minimi riportati nelle CGA. I valori di scoperto e minimo vengono ridotti se il veicolo viene riparato presso le strutture convenzionate con e nel caso di evento grandine se vengono usate le strutture convenzionate grandine con tecnologia a freddo ("leva bolli").

Cristalli: per la garanzia Cristalli sono previsti massimo due sostituzioni del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico nell'arco dell'anno assicurativo. Nessuna limitazione sul numero delle riparazioni dei cristalli. È prevista una franchigia pari a 75 euro se non vengono utilizzati i centri convenzionati con REVO che viene ridotta a 50 euro nei centri convenzionati.

In caso scheggiatura del cristallo solo se in danno può essere riparato senza sostituzione e solo se l'intervento viene effettuato presso la rete convenzionata, non è prevista l'applicazione della franchigia.

Kasko: sono previsti specifici scoperti e minimi per la garanzia kasko riportati nelle CGA. I valori di scoperto e minimo vengono ridotti se il veicolo viene riparato presso le strutture convenzionate con REVO mentre in caso di danno totale è prevista una riduzione di scoperti e minimi nel caso di riacquisto di altro veicolo elettrico con finanziamento presso CA - Autobank.

Rimborso franchigia: il massimale corrisposto per un unico sinistro per anno assicurativo corrisponde all'eventuale franchigia/scoperto detratti dal conteggio di liquidazione solo seguito di sinistro coperto dalla stessa polizza CVT, sottoscritta per il medesimo veicolo assicurato con la polizza.

Assistenza: le singole prestazioni hanno le seguenti limitazioni:

- Ricarica del veicolo sul luogo dell'immobilizzo, Soccorso stradale, Auto in sostituzione, Servizio di accompagnamento, Invio riparatore in caso di guasto della Wall Box, Trasporto alternativo in caso di guasto della Wall Box, Trasporto veicolo in caso di guasto della Wall Box: con un massimo di 3 volte per anno.
- Furto cavo ricarica: 100 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Uso fraudolento tessera ricarica: 50 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Definizione delle aree territoriali

Zona 1: AL, AN, AO, AP, AQ, AR, AT, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA, CN, CO, CR, FC, FE, FM, FR, GO, GR, IM, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MO, NO, NU, OR, PC, PD, PG, PI, PN, PR, PT, PU, PV, RA, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SV, TE, TN, TR, TS, TV, UD, VA, VC, VE, VI, VR, VT.

Zona 2: AG, AV, BN, CB, CH, CL, CS, CZ, EN, IS, KR, LT, ME, MS, PA, PE, PZ, RE, RG, SR, SU, TP, VB.

Zona 3: BT, CT, FI, GE, LE, MB, MI, MT, PO, RM, TO, VV.

Zona 4: BA, BR, CE, FG, NA, RC, SA, TA.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto, nella forma di polizza collettiva ad adesione facoltativa, è destinato a chi acquista un veicolo elettrico con finanziamento presso CA - Autobank. Gli aderenti e assicurati necessitano di

- assicurare il veicolo per i danni diretti e materiali che può subire (protezione dei beni)

Gli aderenti possono essere persone fisiche o giuridiche.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta è indicata sul Modulo di Adesione; mediamente tale importo è di circa il 34% del premio ed è comprensivo della quota parte dei costi di gestione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. - Segreteria Generale - Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 - 20149 Milano;
- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com
- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com
- per fax al numero: 02/92885749.

Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori.

I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata alle garanzie CVT è del 13,5%. L'aliquota fiscale applicata alla garanzia assistenza è del 12,5%.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Assicurazioni Auto Rischi Diversi (ARD)

Polizza collettiva ad adesione per CA - Autobank

Condizioni di assicurazione

Edizione 10.2024

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee

guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA

- Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Caro Cliente,

REVO Assicurazione Auto Rischi Diversi (ARD) è la polizza collettiva assicurativa commercializzata da MAG tramite la piattaforma di CA - Autobank, che protegge il tuo veicolo dai danni causati a seguito di furto, incendio ed eventi.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Norme relative alle coperture assicurative**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**
- **Modulo di adesione alla polizza collettiva**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto. Si tratta di spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali perché contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento. Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. Non hanno quindi alcun valore contrattuale;
- **testi in grassetto:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
- **termini in corsivo:** sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo Revo Assicurazione Auto Rischi Diversi (ARD) ti sarà consegnato all'atto di adesione della polizza collettiva.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e MAG sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sommario

Sommario

Glossario	9
Norme Comuni – per il Contraente e per l'Aderente	13
Art. 1.1 Assicurazione per conto di terzi	13
Art. 1.2 Decorrenza dell'Assicurazione	13
Art. 1.3 Durata del contratto e sconto per durata poliennale	13
Art. 1.4 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo, facoltà di recesso e disdetta alla scadenza	13
Art. 1.5 Cessazione dell'assicurazione	13
Art. 1.6 Pagamento del premio	13
Art. 1.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	13
Art. 1.8 Aggravamento del rischio	13
Art. 1.9 Diminuzione del rischio	14
Art. 1.10 Modifiche dell'assicurazione	14
Art. 1.11 Forma delle comunicazioni	14
Art. 1.12 Altre assicurazioni	14
Art. 1.13 Oneri fiscali	14
Art. 1.14 Foro competente	14
Art. 1.15 Rinvio alle norme di legge	14
Art. 1.16 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni	14
Art. 1.17 Estensione territoriale	14
Art. 1.18 Vincolo	14
Art. 1.19 Clausola Broker	14
Art. 1.20 Assicurazioni per conto altrui	15
Coperture C.V.T.	15
Art. 2.1 Bene assicurato	15
Art. 2.2 Eventi assicurati	15
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	17
Art. 2.3 Rischi esclusi dall'assicurazione	17
Art. 2.4 Franchigie e Scoperti	17
Come è prestata l'assicurazione	18
Art. 2.5 Caratteristiche dei mezzi di chiusura	18
Art. 2.6 Validità temporale	18
Art. 2.7 Applicazione scoperto o franchigia	18
Copertura Assistenza	18
Cosa è assicurato	18
Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione	18
Art. 3.1.1 OPERATIVITA' DELLA SEZIONE ASSISTENZA STRADALE	18
Art. 3.1.2 VEICOLO ELETTRICO CARE PROGRAM	18
Art. 3.1.3 WALL BOX CARE PROGRAM	19
Art. 3.1.4 Furto e cavo di ricarica	20
Art. 3.1.5 Uso fraudolento tessera di ricarica	20
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	20
Art. 3.1.6 Esclusioni relative all'assistenza stradale	20
Art. 3.1.7 Esclusioni per uso fraudolento della tessera di ricarica	21
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	21
Norme relative alle coperture CVT	21
Art. 4.1 Obblighi dell'Aderente in caso di sinistro CVT	21
Art. 4.2 Assicurazione parziale e determinazione del danno	22
Art. 4.3 Criteri di indennizzabilità relativi alle coperture Incendio e Furto/Rapina	22
Art. 4.4 Esagerazione dolosa del danno	22
Art. 4.5 Nomina e mandato dei periti	22
Art. 4.6 Limite massimo di indennizzo	23
Art. 4.7 Pagamento dell'indennizzo	23
Art. 4.8 Assicurazione presso diversi assicuratori	23
Norme relative alla copertura assistenza	23
Art. 5.1 Obblighi dell'Aderente e degli aventi diritto in caso di sinistro assistenza	23
Art. 5.2 Obblighi dell'assicurato in caso di richieste di rimborso per uso fraudolento della tessera	23
Contatti utili	24

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Accessori:	Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato sia di serie che optional fornito dalla Casa costruttrice o installato dal Concessionario che ha venduto il veicolo, documentabili con fattura o altro documento equivalente.
Aderente:	Il soggetto (persona fisica o giuridica), nel cui interesse è stipulata l'assicurazione che, con la sottoscrizione del modulo di adesione, aderisce liberamente al contratto assicurativo collettivo e sostenendo in parte o in tutto, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio.
Alluvione e inondazione:	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Antifurto/localizzatore satellitare	Dispositivo elettronico munito di sistema di geolocalizzazione satellitare, fissato stabilmente al veicolo, che permette il collegamento a una centrale operativa con segnale GSM-GPRS che consente la localizzazione del veicolo in seguito a furto o rapina segnalati dall'assicurato.
Apparecchi fono-audio-visivi	Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.
Appropriazione indebita:	Appropriazione della cosa assicurata del legittimo proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
Arbitrato:	L' <i>arbitrato</i> è un procedimento alternativo per la risoluzione delle controversie disciplinato agli artt. 806 - 840 del Codice civile in cui la decisione viene rimessa dalle parti ad uno o più soggetti privati che si pronunciano con una sentenza privata (lodo).
Area equiparata ad una Area Pubblica:	Area di proprietà pubblica o privata, aperta alla circolazione del pubblico oppure di un numero indeterminato di persone o veicoli che abbiano accesso giuridicamente lecito alla stessa, anche nell'ipotesi in cui tali persone appartengano a una o più categorie specifiche ed anche se tale accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni (a titolo esemplificativo: accesso ad un cantiere da parte di coloro che vi lavorino).
Area Pubblica:	Area ad uso pubblico, destinata alla circolazione di persone, veicoli ed animali.
Assicurato:	Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che nel presente contratto coincide con l'aderente alla polizza collettiva, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto.
Assistenza:	l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
Assistenza giudiziale:	È il patrocinio del legale durante tutta la fase processuale.
Assistenza stragiudiziale:	È il patrocinio del legale prima dell'instaurazione della fase processuale.
Beneficiario:	Eredi legittimi o testamentari dell'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato (o conducente del veicolo assicurato).
Bombe d'acqua:	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Bufera:	Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.
Centrale operativa:	La struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, n. 121 - 00156 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Colposo:	Ai sensi dell'art. 43 del Codice penale è <i>colposo</i> , o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di legge, regolamenti, ordini o discipline.
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A..
Conducente:	La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Contraente:	Il soggetto che stipula la polizza, nell'interesse dei propri clienti e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto di leasing:	Contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
Cristalli:	Si intendono il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili e il tetto panoramico.
Coniuge:	Il Coniuge dell'Assicurato, per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio.
Controversia:	Questione di fatto e di diritto su cui verte la discussione delle parti contendenti in una lite.
Contravvenzione:	Reato consistente nella violazione, anche involontaria e senza lesione, di un diritto altrui, di una norma penale, punibile con l'arresto o con l'ammenda.
C.V.T.	Acronimo di Corpi Veicoli Terrestri e identifica le garanzie accessorie all'R.C.A. (incendio, furto, kasko, ecc.).
Danni diretti:	Danni direttamente causati al veicolo con conseguente perdita di valore o perdita di utilità a causa di un atto/evento indennizzabile.
Danno:	Il pregiudizio subito dall'Assicurato a seguito di un sinistro.

Danno contrattuale:	Danno derivante da inadempimento o violazione di una obbligazione contrattuale.
Danno extracontrattuale:	Il danno ingiusto subito da una persona o da cose, derivante da un <i>fatto illecito</i> . Nel danno extracontrattuale, tra il danneggiato e il responsabile non esiste rapporto contrattuale o, se esiste, non ha connessione con il <i>sinistro</i> (ad es. danno subito in un incidente stradale).
Danno irreparabile:	Danneggiamento totale a seguito di incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e sociopolitici, atto di terrorismo o vandalismo tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e a seguito del quale il veicolo viene demolito e cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico
Danno parziale:	Il danno inferiore all'80% del valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale/perdita totale:	Il danno subito dall'assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino all'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Dati:	Informazioni, fatti, idee, concetti, codici - organizzati in strutture logiche o meno - che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un <i>sistema informatico</i> .
Dati societari:	Qualsiasi informazione societaria che, a titolo esemplificativo ma non limitativo, comprenda progetti, piani, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni sui clienti e sui fornitori.
Dealer/Concessionario:	Azienda venditrice del veicolo assicurato.
Degrado:	La riduzione del valore del veicolo o dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato. La Compagnia calcola il degrado in base al rapporto tra il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo. In particolare, per le componenti meccaniche e per alcuni elementi riportati nel normativo il degrado viene calcolato partendo dal valore a nuovo degli stessi e applicando una riduzione del 10% per ogni annualità completa del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 60%.
Disdetta:	La comunicazione che il Contraente deve inviare alla Società, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dall'Assicurazione precedente alla scadenza dell'Assicurazione, per evitare il tacito rinnovo del contratto di Assicurazione.
Documento di guida/patente:	Il documento che abilita alla guida di un veicolo a motore secondo quanto stabilito dal codice della strada. Sono <i>documenti di guida</i> : la <i>patente</i> , il certificato di abilitazione professionale (KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC).
Doloso:	Ai sensi dell'art.43 del Codice penale è <i>doloso</i> l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del fatto. L'evento è dal soggetto preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Domicilio:	Il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Ebbrezza:	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcoolici o stupefacenti.
Esplosione:	Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estero:	Mondo Intero. Escluso il territorio della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e il Paese di residenza principale.
Fatto illecito:	Qualunque fatto <i>doloso</i> o <i>colposo</i> che cagiona ad altri un danno ingiusto e che obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 del Codice civile).
Fattura di riacquisto (o altro documento ad esso equiparabile):	Potrà essere emessa da un Concessionario diverso da quello di acquisto, purché quest'ultimo abbia un rapporto diretto con il Dealer (che ha intermediato il prodotto) e che vi sia alla base un contratto di vendita tra quest'ultimo e l'assicurato.
Franchigia:	L'importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Furto:	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto totale:	Furto del veicolo senza ritrovamento entro 60 giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.
Gessatura:	Applicazione di gesso o bende gessate, od immobilizzazione con tutori applicati e rimossi solo da parte di personale medico o paramedico specializzato, effettuata in Istituto di Cura od ambulatorio ed applicata a seguito di lesione accertata strumentalmente.
Gestore sinistri della Compagnia:	Multi Serass è la società a cui La Compagnia ha esternalizzato la gestione dei sinistri (ad eccezione degli infortuni che vengono gestiti dalla Compagnia stessa) e i cui riferimenti sono riportati nella scheda contatti del presente contratto. Il gestore dei sinistri viene coadiuvato dall'Intermediario nell'assistenza dell'assicurato in caso di sinistro.
Grandine:	Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi di dimensione variabile.
Gruppi ottici:	Sono dispositivi atti a generare un fascio luminoso di segnalazione.
Guasto:	l'evento elettrico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria. Non sono considerati guasti: <ul style="list-style-type: none"> - rottura e/o smarrimento chiavi; - blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer; - tentato furto o furto parziale; Sono invece considerati guasti: <ul style="list-style-type: none"> - esaurimento batteria elettrica.

Guerra:	Guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato.
Incendio:	La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autosostenersi e propagarsi.
Incidente:	l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Indennizzo/ Risarcimento:	Somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> all' <i>Assicurato</i> in caso di <i>sinistro</i> liquidabile.
Infocar:	Listino "Quattroruote Professional - Valore assicurato" che identifica in modo univoco il valore dell'allestimento dei veicoli nuovi e usati.
Infortunio:	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca <i>lesioni fisiche</i> obiettivamente constatabili.
Inquinamento dell'ambiente:	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle risorse naturali.
Intermediario:	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Invalità permanente:	La perdita totale o parziale della capacità lavorativa generica dell' <i>Assicurato</i> , indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
IVASS:	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Limite di indennizzo:	Importo che opera entro il <i>massimale</i> e che rappresenta il massimo esborso della <i>Compagnia</i> , in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in <i>polizza</i> .
Locatario:	Utilizzatore di un Veicolo affidatogli in base ad un Contratto di leasing, le cui generalità siano indicate sulla Carta di Circolazione.
Massimale/somma assicurata:	La somma indicata in <i>polizza</i> che rappresenta il <i>limite</i> massimo di <i>indennizzo</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Normativa sulla privacy:	Le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di <i>dati personali</i> .
Paese di origine:	ai termini della presente Polizza si intende l'Italia.
Periodo di assicurazione:	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> .
Polizza collettiva:	Il documento della <i>Compagnia</i> che prova l' <i>assicurazione</i> , stipulata dal <i>contraente</i> nell'interesse dei propri clienti.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> per l' <i>assicurazione</i> .
Quattroruote:	Rivista mensile, pubblicata dalla società Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi o usati, in base al "codice <i>infocar</i> "
Rapina:	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rete stradale pubblica:	ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare: A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.
Rischio:	La possibilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa:	Il diritto che spetta alla Società nei confronti dell' <i>Assicurato</i> e che consente alla Società di recuperare dall' <i>Assicurato</i> gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Scoperto:	L'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del <i>danno</i> e che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Sentenza passata in giudicato:	Decisione del giudice non più impugnabile, per intervenuta scadenza dei termini, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili e che fa legge e stato fra le parti.
Set informativo:	I documenti comprendenti DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione che vengono consegnati all' <i>aderente</i> prima della sottoscrizione del contratto.
Società di leasing:	La società che cede in locazione il Veicolo di cui è proprietaria, per un determinato periodo e dietro pagamento di canoni periodici.
Spese legali:	È il compenso spettante al legale per l'attività svolta.
Spese peritali:	È il compenso spettante al perito (di parte o d'ufficio) per l'attività svolta.
Strutture convenzionate di riparazione della Compagnia	Autofficine, carrozzerie e altri riparatori appartenenti alle strutture convenzionate dalla <i>Compagnia</i> e le altre strutture convenzionate con l' <i>Intermediario</i> ed autorizzate dalla <i>Compagnia</i> .
Tempesta:	Perturbazione atmosferica di varia estensione e durata, caratterizzata da una notevole violenza di vento e di pioggia e spesso da grandine, anche in assenza dei fenomeni di elettricità atmosferica propri invece del temporale.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Terrorismo:	Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, volta ad influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa.
Terzi:	Coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.
Transazione:	Ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro.
Tromba d'aria:	Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.
Uragano:	Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 Km/h.
Valore a nuovo:	Il valore assicurato senza applicazione del degrado d'uso.
Valore di acquisto:	Il prezzo riportato nella fattura di acquisto.
Valore di mercato:	Il valore del veicolo riportato dalla rivista specializzata utilizzata dalla Compagnia o, in mancanza, corrispondente al corrente valore nel mercato dell'usato.
Valore assicurato:	Il valore riportato nella fattura di acquisto e nel modulo di adesione, comprensivo di <i>accessori</i> stabilmente fissati.
Valore iniziale:	Il valore del veicolo (comprensivo di IVA, nel caso in cui l' <i>aderente</i> non recuperi IVA o IVA esclusa in caso contrario), indicato in polizza e coincidente: per i veicoli acquistati (nuovi e usati) in concomitanza con la copertura assicurativa, con il prezzo di acquisto come risultante da fattura di acquisto o da documento equivalente; per i veicoli già di proprietà con il valore commerciale del veicolo come risultante dalla tabella Quattoruote alla data di sottoscrizione del contratto.
Valore in lite:	Valore monetario della <i>controversia</i> .
Wall Box:	Dispositivo utilizzato dall'Assicurato, presso il proprio domicilio, per ricaricare la batteria della vettura elettrica.

Norme Comuni – per il Contraente e per l'Aderente



Il *Contraente* si assume l'obbligo di consegnare agli *Aderenti* l'estratto delle Condizioni di Assicurazione conformemente a quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del Regolamento IVASS n. 41/2018.

Art. 1.1 Assicurazione per conto di terzi

La presente *polizza collettiva* è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1891 del Codice civile. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente*, dall'*Assicurato/Aderente* e dalla *Compagnia*.

Art. 1.2 Decorrenza dell'Assicurazione



L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel *modulo di adesione* se il *premio* è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento o del giorno di consegna del *veicolo* assicurato all'*Aderente/Assicurato*, se successivo.

Art. 1.3 Durata del contratto e sconto per durata poliennale

L'*assicurazione* può avere durata annuale o durata poliennale con premio anticipato.
Il *periodo di assicurazione* coincide con quello indicato in *polizza*.

Art. 1.4 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo, facoltà di recesso e disdetta alla scadenza



L'*assicurazione* è stipulata nella forma senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto. È previsto il diritto di recesso (diritto di ripensamento) per l'*aderente assicurato* da esercitarsi, a pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza. Il diritto si esercita con l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC a customer.care.insurance@pec.ca-autobank.com o E-mail a customer.care.insurance@ca-autobank.com. La *Compagnia* rimborserà all'*assicurato*, per il tramite del *Contraente*, il premio pagato e non goduto, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

Art. 1.5 Cessazione dell'assicurazione

Le garanzie assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona giuridica o fisica ed in caso di vendita a terzi/procure a vendere (in caso di furto), cessazione del rischio per danno totale, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo, vengono pertanto ad estinguersi automaticamente dalle ore 24.00 del giorno corrispondente al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra.

Nel caso in cui l'*assicurazione* stipulata per la durata pluriennale debba cessare anticipatamente (per vendita a terzi/procure a vendere (in caso di furto), cessazione del rischio per danno totale, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo), per estinzione del leasing o in caso di estinzione anticipata del finanziamento (salvo che, nel solo caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'*Aderente* non richieda la prosecuzione della polizza fino alla scadenza originaria) se si volesse interrompere contestualmente anche la copertura assicurativa, la *Compagnia* rimborserà per il tramite dell'*Intermediario* all'*Aderente*, dietro presentazione della documentazione attestante la cessazione di cui sopra, il premio imponibile al netto delle imposte corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive a quella in corso, restando in ogni caso acquisito dall'*Impresa* il premio relativo alla annualità in corso. L'*Assicurato* dovrà esibire la documentazione attestante l'evento. È comunque dovuto per intero dal *Contraente/Assicurato* ai sensi dell'Art. 1896 del Codice civile il *premio* relativo alla annualità in corso. Resta inteso che, se il *danno totale* deriva da un evento coperto dalla presente *assicurazione*, la *Compagnia* non rimborserà il *premio*.

Art. 1.6 Pagamento del premio

CA AUTO Bank, contraente della polizza collettiva, paga il premio relativo alla posizione assicurativa dell'*aderente* in un'unica soluzione, per tutta la durata dell'*assicurazione*. Il premio verrà corrisposto - su espresso mandato della *Compagnia* al broker assicurativo MAG S.p.A (intermediario iscritto alla sezione B del RUI, che dispone dei requisiti e delle autorizzazioni ad incassare il premio per conto della *Compagnia*). L'*aderente* deve restituire il premio a CA AUTO Bank attraverso le rate o i canoni del finanziamento/leasing del veicolo secondo le modalità concordate con CA AUTO Bank al momento dell'*adesione*.

Il *premio* è determinato per *periodo di assicurazione* definito nel *modulo di adesione* e comprende le imposte previste dalla normativa vigente. Se il *Contraente/Assicurato* non paga il *premio* o le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. In caso di mancato pagamento del *premio*, l'*assicurazione* è risolta di diritto se la *Compagnia*, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il *premio* o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; la *Compagnia* ha diritto soltanto al pagamento del *premio* relativo al *periodo di assicurazione* in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio



La *Compagnia* ha determinato il *premio* e sottoscritto il rischio in base alle dichiarazioni del *Contraente* e dell'*Aderente*, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della *Compagnia*.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Aderente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione*, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 1.8 Aggravamento del rischio



Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta alla *Compagnia* dei mutamenti che aggravano il rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché il recesso della *Compagnia* dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

In particolare, in caso di variazione della residenza o della sede legale del proprietario del *veicolo* assicurato, l'*Assicurato* è tenuto a dare immediata comunicazione per iscritto all'*Intermediario* o alla *Compagnia* del cambiamento di residenza, trattandosi di un parametro

tariffario. In caso di mancata comunicazione si applicano gli *scoperti* e le *franchigie* relative alla zona considerata a maggior rischio tra quella comunicata e quella di nuova residenza.

Art. 1.9 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente/Assicurato* e ha la facoltà di recedere dall'*assicurazione* ai sensi dell'articolo 1897 del Codice civile.

Art. 1.10 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.11 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato/Aderente* e la *Compagnia* sono tenuti **devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) diretta all'intermediario o alla Compagnia.**

Art. 1.12 Altre assicurazioni



Il *Contraente* o l'*Assicurato/Aderente* è tenuto a dichiarare alla *Compagnia* l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone i *massimali* assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto dell'*indennizzo*.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso rischio, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre *polizze*.

Art. 1.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 1.14 Foro competente



In caso di controversie nascenti dall'*assicurazione*, qualora l'*Aderente* sia un "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art.3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o applicazione del presente contratto è sottoposta alla competenza del Foro di residenza o domicilio del consumatore o, a sua scelta:

- a) foro del luogo dove ha sede legale o residenza la *Contraente*;
- b) foro del luogo dove ha sede legale la *Compagnia*.

Qualora l'*Aderente* non sia un "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), in caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e/o applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice:

- a) foro del luogo dove ha sede legale o residenza la *Contraente* o l'*Aderente*;
- b) foro del luogo dove ha sede legale la *Compagnia*.

Art. 1.15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle condizioni di *assicurazione*, la *polizza* è disciplinata dalla vigente legge italiana.

Art. 1.16 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a risarcire *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *risarcimento* o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 1.17 Estensione territoriale

L'*assicurazione* vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Regno Unito e Serbia.

Art. 1.18 Vincolo

Qualora sul frontespizio di polizza sia richiamata la presenza del vincolo, il contratto di assicurazione si intende vincolato a favore dell'Ente indicato.

La *Compagnia* si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario, di seguito indicato per brevità come Ente:

- a non consentire alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- a comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 60 gg dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo del pagamento del premio scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia;
- a pagare, in caso di sinistro relativo alle garanzie contrattualmente operanti, l'*indennizzo* eventualmente dovuto a termini di polizza direttamente all'Ente contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente è fin d'ora autorizzato dal *Contraente* e dall'*Assicurato*.

Art. 1.19 Clausola Broker

Il *Contraente* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a MAG (di seguito l'*Intermediario*); di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del *Contraente* dall'*Intermediario* stesso il quale tratterà con la Società.

Ad eccezione della durata e della cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente fatte da *Contraente*, le comunicazioni fatte alla Società dall'*Intermediario*, in nome e per conto del *Contraente*, si intenderanno come fatte dal *Contraente* stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'*Intermediario* e quelle fatte direttamente dal *Contraente* alla Società, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultimo ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del Rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa. Il pagamento del Premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'Art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di Rivalsa da parte della Società nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del Premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

L'intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito delle dell'informativa precontrattuale da fornire all'Assicurato, ai sensi degli Artt. 120 e 121 del D. Lgs. 209/2005 e dell'Art. 55, comma 2, del Regolamento Ivass n. 5/2006. Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad un altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad un altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le Parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società. La Società stessa sarà in ogni caso del tutto estraneo a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente e l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 1.20 Assicurazioni per conto altrui

Dal momento che la presente *assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Aderente/Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891C.C.

Coperture C.V.T.

Art. 2.1 Bene assicurato

I veicoli coperti da queste condizioni assicurative sono destinate ad uso privato e possono essere:

- **Autovetture elettriche finanziate presso CA – Autobank**

Sono inclusi in copertura:

- le parti stabilmente installate o fissate ai veicoli stessi;
- optional compresi nella somma assicurata e indicati in fattura o altro titolo equipollente.

Non sono assicurati gli apparecchi audio-fono-visivi installati su veicoli dotati di tettucci telonati (non rigidi) quali Spider e Cabriolet, altri veicoli con carrozzeria "aperta" o con apparecchi installati al di fuori di cabine chiuse.

Art. 2.2 Eventi assicurati

È possibile acquistare le coperture base:



- Incendio, Furto/Rapina, Eventi Naturali, Vandalici, Cristalli e Assistenza.

È inoltre possibile acquistare alcune ulteriori garanzie singolarmente.

A. Incendio

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di

- incendio con sviluppo di fiamma;
- esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione;
- azione del fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti.

Sono oggetto di copertura anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del "Battery Pack" dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso purché collegati ad impianto certificato.

B. Furto/Rapina:

È assicurato il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di

- furto (totale, parziale o tentato) del veicolo o di sue parti;
- rapina, anche se subita ad opera di terzi trasportati;
- danni da scasso causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina, riusciti o tentati;
- danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada.

La **Compagnia** indennizza il furto di apparecchi multimediali non di serie e di impianti di **antifurto** satellitare non di serie solo se stabilmente fissati al veicolo, fino a 1.000 euro e sempre nei limiti della somma assicurata.

C. Eventi naturali

Sono coperti i danni, materiali e diretti, al veicolo assicurato conseguenti a:

- grandine;
- uragano, *bufera*, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria;
- *allagamento* e *bombe d'acqua*;
- valanghe e pressione della neve (**esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti**);

quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata, sui luoghi di accadimento, su una pluralità di enti, assicurati e non.

Sono coperti altresì i seguenti eventi catastrofali:

- terremoto
- inondazione e alluvione.

Agli effetti della presente copertura le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile saranno attribuite a un medesimo sommovimento tellurico e i relativi danni saranno considerati pertanto come "singolo sinistro".

D. Eventi vandalici

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per:

- atti di vandalismo;
- incendio doloso;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti comunque dolosi.

Il danno deve essere connesso a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione, che resta comunque escluso anche se un terzo lo commette con dolo.

E. Cristalli

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli del veicolo identificato in polizza, dovuta a cause accidentali o fatti di terzi diversi da fenomeni naturali o atti vandalici.

L'assicurazione opera fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo. Sono comprese in tale importo anche le spese di riparazione e installazione dei nuovi cristalli.

F. Kasko



La garanzia aggiuntiva Kasko è acquistabile solo in aggiunta al pacchetto base.

La Compagnia copre i danni materiali e diretti al veicolo per il verificarsi dei seguenti eventi durante la circolazione in aree pubbliche o private, con esclusione delle aree aeroportuali:

- collisione con altri veicoli identificati assicurati e non;
- urto con animali;
- urto contro ostacoli fissi o mobili;
- uscita di strada;
- ribaltamento.

In caso di dolo di un terzo, la Compagnia mantiene il diritto di rivalersi sul responsabile del danno, a cui potrà richiedere la restituzione delle somme liquidate in seguito al sinistro.

Non sono indennizzati i danni di seguito descritti, ad integrazione di quelli riportati all' Art. 2.3:

- qualora il conducente del veicolo assicurato sia persona non munita di regolare patente, salvo i casi di patente scaduta e a condizione che il conducente rinnovi il documento entro 3 mesi dalla data di sinistro (salvo impedimenti derivanti dal sinistro stesso);
- subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuoristrada;
- alle ruote, salvo che si verifichino unitamente ad altri danni indennizzabili.
- cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

L'assicurazione non è in ogni caso operante qualora il Fondo di Garanzia Vittime della Strada abbia già provveduto a risarcire i danni materiali e diretti subiti dal veicolo.

G. Rimborso franchigia

La Compagnia indennizza l'eventuale franchigia/scoperto a carico dell'Assicurato in caso di sinistro coperto dalla polizza C.V.T. di Revo sottoscritta per il medesimo veicolo assicurato con la presente polizza collettiva.

La copertura Rimborso Franchigia è valida solo se il sinistro che ha colpito il veicolo assicurato con la polizza C.V.T. primaria di Revo, è avvenuto durante il periodo di validità della presente polizza collettiva sulla singola targa interessata e solo nel caso in cui la riparazione sia stata effettuata presso la Rete Convenzionata.

In aggiunta alle limitazioni indicate all'Art. 2.3, La garanzia non è operante:

- se il sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rimborso sulla polizza C.V.T. si è verificato prima della data d'inizio della presente garanzia;
- se il sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rimborso sulla polizza C.V.T. è riferito ad una polizza C.V.T. non di Revo;
- se alla data di inizio della presente assicurazione l'Aderente era già consapevole del fatto che avrebbe fatto una richiesta di indennizzo in base alla Polizza CVT distribuita dall'Intermediario;
- qualora non sia stata pagata alcuna franchigia/scoperto o nessuna franchigia/scoperto sia stata detratta dalla liquidazione del sinistro sulla polizza CVT;
- qualora la riparazione non venga effettuata presso la Rete Convenzionata;
- se la richiesta di risarcimento per la polizza CVT venga respinta o sia inferiore all'ammontare della franchigia/scoperto;
- quando qualsiasi ammontare dedotto dalla liquidazione del sinistro sulla polizza C.V.T. non sia espressamente dichiarato come franchigia/scoperto;
- a seguito di qualsiasi competizione, collaudo, test di prestazione, gara o prova di velocità, comprese competizioni fuoristrada, con la partecipazione di autovetture o di altro tipo, a prescindere se si svolgano su piste o circuiti, creati come tali o meno, ed a prescindere dalle eventuali autorizzazioni di tali manifestazioni;
- quando la franchigia/scoperto dedotta dalla polizza C.V.T. sia già coperta da terzi.

La presente garanzia copre al massimo un evento per anno assicurativo.



Inclusione del Battery Pack nella copertura assicurativa

"E' possibile ricaricare l'auto elettrica a casa?"

Sì.

E' possibile usare una normale presa di corrente?

Solo occasionalmente e facendo MOLTA attenzione. Le normali prese di corrente non sono infatti progettate per resistere senza danneggiarsi a potenze elevate e per molte ore continuative.

Il Battery Pack è compreso nella copertura assicurativa?

Solo se vengono rispettate le linee guida previste dalla Circolare del 5 novembre 2018 Vigili del Fuoco in materia di prevenzione degli incendi. Esistono diversi modi per ricaricare un'auto elettrica ma solo due di questi sono contemplati nella Circolare:

Modalità che utilizza wallbox e colonnine AC: prevede che la ricarica del veicolo avvenga attraverso un sistema di alimentazione collegato in modo permanente alla rete elettrica.

Collegamento in corrente continua (DC). Prevede una stazione di ricarica voluminosa che contiene un convertitore che trasforma la corrente in entrata da alternata a continua prima di transitare nel cavo di ricarica verso l'auto elettrica

Occorre infine avere sempre a disposizione la **documentazione** richiesta in fase di eventuale controllo, tra cui: dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico corredata dagli opportuni allegati tecnici, descrizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica, ecc."

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.3 Rischi esclusi dall'assicurazione

Non sono assicurati i danni:

- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni, eruzione vulcaniche;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma,
- alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche del veicolo assicurato a seguito di circolazione successiva al furto e rapina;
- Causati o agevolati dal dolo o dalla colpa grave dell'assicurato o delle persone del cui operato essi sono tenuti a risponderne a norma di legge o delle persone a cui è stata affidata la custodia del veicolo;
- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ad apparecchi multimediali e navigatori satellitari non stabilmente fissati e i danni causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- che consistono in rigature, segnature, screpolature esclusivamente di natura estetica (eccetto che per la garanzia cristalli);
- che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del veicolo;
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tale danno si sia verificato in area privata oppure l'Aderente/Assicurato, entro 30 giorni dalla richiesta della Compagnia di sanare la posizione, presenti la visura al P.R.A. dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- subiti dal veicolo assicurato se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
- che si verificano in conseguenza dello sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- se il veicolo assicurato non è in regola con la revisione da più di sei mesi o se è dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;
- conseguenti ad una *appropriazione indebita*;
- per il ricorso terzi, non vengono indennizzati i danni alle cose che l'Assicurato ha in uso, custodia o possesso;
- per il ricorso terzi, la garanzia non opera se il sinistro è dovuto a operazioni, non conformi alle vigenti disposizioni di legge, di riempimento o svuotamento dei serbatoi.
- a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni;
- a seguito di un fatto o evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto di assicurazione;
- conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
- per l'auto elettrica, le garanzie non operano se non vengono rispettate le modalità di ricarica tramite utilizzo di WallBox e colonnine AC o collegamento di corrente continua con apposita certificazione dell'impianto.

Art. 2.4 Franchigie e Scoperti

Le garanzie Incendio, Furto/Rapina, Eventi vandalici e naturali e Kasko operano con l'applicazione dei seguenti scoperti.

Garanzia	Valore assicurato	Scop	Min
Danno totale	Fino a 100mila euro	10%	2.000 €
	Sopra i 100mila euro	10%	4.000 €

Garanzia	Valore assicurato	Rete NON convenzionata		Rete convenzionata	
		Scop	Min	Scop	Min
Danno parziale	tutti	15%	2.000 €	10%	1.500 €

Sulla grandine, scoperti e minimi vengono ridotti a 10% - 1.500 euro in caso di utilizzo delle strutture convenzionate e utilizzo di tecnologie a freddo di riparazione ("leva bolli"), quando tecnicamente possibile.

L'assicurazione cristalli opera con l'applicazione dei seguenti massimali e franchigie:

		Franchigia	Massimale
Cristalli	tutti	75 €	1.500 €

La franchigia dei cristalli viene ridotta a 50 euro in caso di riparazione presso le strutture convenzionate.

Sono previste massimo due sostituzioni del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico per anno assicurativo. Nessuna limitazione sulle riparazioni.

La riparazione presso le strutture convenzionate può avvenire attraverso i seguenti network:

Vetrocar (Numero: 800008080; Sito: www.vetrocar.it; E-mail assistenza.sinistri@vetrocar.it)

Glassdrive (Numero: 800010606; Sito: www.glassdrive.it)

Come è prestata l'assicurazione

Art. 2.5 Caratteristiche dei mezzi di chiusura

La validità della garanzia furto e rapina è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato, sempreché le circostanze esterne lo permettano. Non è considerata circostanza esterna valida ai fini di dell'operatività della copertura la non attivazione dei mezzi di chiusura dovuta a non funzionamento degli stessi.

Art. 2.6 Validità temporale



L'assicurazione vale per i sinistri occorsi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Art. 2.7 Applicazione scoperto o franchigia

L'assicurazione opera con l'applicazione di scoperti e minimi/franchigia per ogni sinistro, indicati nel set informativo.



Esempio di applicazione dello scoperto

Lo scoperto è l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Esempio

La presenza di uno scoperto del 10% implica che il 10% del danno resterà a carico dell'Assicurato: pertanto, se il danno è pari ad € 10.000, lo scoperto risulterà pari ad € 1.000 e l'indennizzo sarà pari ad € 9.000.

Lo scoperto può talvolta essere calcolato con applicazioni di valori di "minimo" e "massimo": questo significa che l'importo dello scoperto non potrà mai essere inferiore e, rispettivamente, superiore a tali valori di minimo e massimo.



Esempio di applicazione di "minimo" ad uno scoperto

La presenza di uno scoperto del 10% con applicazione di un minimo di € 1.500 farebbe sì che - sempre in caso di danno pari ad € 10.000 - si abbia la liquidazione di un indennizzo di € 8.500 in quanto lo scoperto (€ 1.000) risulterebbe inferiore al minimo (€ 1.500) e verrebbe quindi innalzato fino a tale soglia di valore.

Esempio di applicazione di "massimo" ad uno scoperto

La presenza di uno scoperto del 10% con applicazione di un massimo di € 1.500 farebbe sì che - in caso di danno pari ad € 20.000 - si abbia la liquidazione di € 18.500 in quanto lo scoperto (€ 2.000) risulterebbe superiore al massimo (€ 1.500) e verrebbe quindi ridotto fino a tale soglia di valore.



Esempio di applicazione della franchigia

La franchigia è una somma - espressa in cifra fissa - del danno che, in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico dell'Assicurato.

Esempio

La presenza di una franchigia di € 2.000 implica che tale somma resterà sempre a carico dell'Assicurato: pertanto se il danno è pari ad € 13.000 l'indennizzo sarà pari ad € 11.000.

Se il danno è inferiore alla franchigia, non verrà erogato alcun indennizzo.

Copertura Assistenza

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione

SEZIONE A - ASSISTENZA STRADALE

Art. 3.1.1 OPERATIVITA' DELLA SEZIONE ASSISTENZA STRADALE

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

Art. 3.1.2 VEICOLO ELETTRICO CARE PROGRAM

01 - Ricarica del veicolo sul luogo dell'immobilizzo

La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.

In caso di immobilizzo del veicolo elettrico per esaurimento della batteria, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, provvederà a fornire la ricarica minima per consentire al veicolo di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile.

La Società tiene a carico le spese relative alla ricarica sul posto purché il fornitore si trovi entro un raggio di 25 km (50 Km A/R) dal luogo di fermo. La prestazione è disponibile sulle città di Roma, Milano e Bologna.

Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.

Qualora la ricarica sul posto non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.

La prestazione opera solamente in viabilità ordinaria (escluse Autostrade).

02 - Soccorso stradale

La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto o incidente, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o presso l'officina generica più vicina, entro un raggio di 25 km (50 km A/R) dal punto di immobilizzo. L'eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell'assicurato.

Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

Si specifica che:

- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
- la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.

03 - Auto in Sostituzione

La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto o incidente e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un trasporto alternativo, Car Sharing o Veicolo a Noleggio, alle seguenti condizioni:

Car Sharing*

- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- di cilindrata 1.200 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante.

* Il veicolo sostitutivo è disponibile solamente nelle città dove è operativo il servizio di Car Sharing convenzionato con la Società, e previa registrazione dell'assicurato sulla APP della società di Car Sharing. La Centrale Operativa fornirà il numero di un voucher per usufruire della prestazione con costi a carico della Società.

Veicolo a Noleggio

- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni; compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- di cilindrata 1.200 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- l'Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo;

04 - Servizio di accompagnamento

La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.

Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.

La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

Art. 3.1.3 WALL BOX CARE PROGRAM

05 - Invio riparatore in caso di guasto della Wall Box

La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.

Qualora l'Assicurato necessiti di un riparatore in caso di mancato funzionamento della Wallbox, la Centrale Operativa invierà un tecnico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La prestazione è disponibile sulle città di Milano, Monza e Torino.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il **limite di euro 200,00 per sinistro**, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

06 - Trasporto alternativo in caso di guasto della Wall Box

La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall Box e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo in sostituzione, **fino a 7 giorni**, con le condizioni specificate nella garanzia **Auto in Sostituzione**.

07 - Trasporto veicolo in caso di guasto della Wall Box

La prestazione è garantita con costi a carico della Società fino ad un massimo di 3 volte per anno.

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto della Wall Box e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore, la Società garantisce il trasporto del veicolo fino al punto di ricarica presente sul suolo pubblico, **entro un raggio di 25 km (50 km A/R)** dal punto di immobilizzo. L'eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell'assicurato.

SEZIONE B – FURTO CAVO RICARICA

Art. 3.1.4 Furto e cavo di ricarica

08 - Furto cavo ricarica

In caso di furto del cavo di ricarica mentre lo stesso è in utilizzo presso la colonnina presente sul suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico (ad esempio, presso hotel, centri commerciali ecc), la Società, previa presentazione della prova d'acquisto (scontrino e/o fattura) e della denuncia alle Autorità competenti, rimborsa il valore del cavo di ricarica fino alla concorrenza del massimale stabilito.

Massimale: euro 100,00 euro per sinistro e massimo 1 sinistro per anno.

SEZIONE C – USO FRAUDOLENTO TESSERA RICARICA

Art. 3.1.5 Uso fraudolento tessera di ricarica

09 - Uso fraudolento tessera ricarica

Il rischio assicurato è l'uso fraudolento da parte di un terzo della tessera di ricarica in conseguenza di furto della stessa. La Società garantisce, previa presentazione della denuncia alle Autorità competenti e dichiarazione dal gestore del credito consumato, il rimborso delle ricariche effettuate in modo fraudolento da un terzo avvenute nelle 48 ore precedenti al blocco della tessera.

Nei casi in cui l'emittente della tessera provveda a rimborsare l'Assicurato, il rimborso sarà pari all'importo della franchigia posta a carico del titolare, entro il massimale stabilito.

Nei casi in cui l'emittente della tessera non provveda a rimborsare l'Assicurato, la Società rimborserà le ricariche effettuate in modo fraudolento avvenute nelle 48 ore precedenti al blocco della tessera, entro il massimale stabilito.

La garanzia è valida esclusivamente per le tessere di ricarica per veicoli elettrici e sono escluse le ricariche tramite APP sul cellulare o carta di credito personale dell'Assicurato.

Massimale: euro 50,00 per sinistro e massimo 1 sinistro per anno.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.1.6 Esclusioni relative all'assistenza stradale

1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;

c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;

e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);

g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;

h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;

i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;

j) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;

k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;

l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;

m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;

n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);

o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;

p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);

2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.

3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o

restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 3.1.7 Esclusioni per uso fraudolento della tessera di ricarica

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri derivanti direttamente od indirettamente da:

- a. spese effettuate in modo fraudolento avvenute oltre 48 ore prima dal momento della denuncia di furto, scippo o rapina della carta, comunicata all'emittente (blocco tessera);
- b. eventuali ricariche effettuate in modo fraudolento dopo la denuncia di furto, scippo o rapina della carta, comunicata all'emittente (blocco tessera);
- c. uso fraudolento derivante da intenzionalità o complicità dell'Assicurato;
- d. ricariche effettuate con utilizzo del "codice segreto" (PIN) o altri eventuali sistemi di identificazione sicura effettuati attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali;
- e. carte o tessere diverse da carte di ricarica auto elettriche, quali tessere associative, carte fedeltà, tessere collegate a un particolare negozio, carte "frequent traveller", carte carburante.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alle coperture CVT

Art. 4.1 Obblighi dell'Aderente in caso di sinistro CVT



In caso di sinistro l'Aderente/Assicurato deve:

- comunicare per email (all'indirizzo sinistri.revo@multiserass.com) al Gestore sinistri della Compagnia e all'Intermediario, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, come previsto dall'art. 1913 del Codice Civile, la data, l'ora e il luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue immediate conseguenze note, le modalità di accadimento, eventuali testimoni e il luogo dove è custodito il veicolo;
- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
- astenersi dall'incaricare legali o periti senza la preventiva approvazione della Compagnia;
- astenersi dal pregiudicare la posizione della Compagnia o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa;
- astenersi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dalla Compagnia, fatto eccezione per quelli di prima necessità.

L'Aderente/Assicurato deve inoltre:

- in caso di furto, incendio, atto vandalico/sociopolitico o urto con animale selvatico, fare denuncia all'Autorità competente, entro ventiquattro ore dalla data di accadimento o da quanto ne sia venuto a conoscenza, indicando che il veicolo è assicurato con la Compagnia e inviarne copia, convalidata dall'autorità stessa al gestore sinistri della Compagnia. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. L'Aderente/Assicurato deve anche inviare tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti nel più breve tempo possibile.
- in caso di rimborso franchigia, comunicare al gestore sinistri la denuncia per il rimborso della franchigia oltre quella per il sinistro cvt;
- in caso di sinistro verificatosi all'estero, l'Aderente/Assicurato deve presentare la denuncia all'autorità del posto e, al suo rientro in Italia, deve reiterare la denuncia presso le Autorità Italiane competenti.
- in caso di furto parziale con asportazione di parti del veicolo, inviare gestore sinistri della Compagnia la fattura relativa all'acquisto del veicolo, che deve riportare l'elenco completo degli optional installati e la fattura relativa al riacquisto dei beni asportati e dei pezzi di ricambio e copia della denuncia alle Autorità in cui si attesti l'apertura del veicolo;
- in caso di eventi naturali, fornire prova dell'evento. La prova può essere una dichiarazione scritta dell'Autorità locale se la notizia non è reperibile sugli organi di stampa (inclusi gli online);
- in caso di danno totale, a pena di decadenza, inviare gestore sinistri della Compagnia entro 5 giorni:
 - 1) originale denuncia effettuata alle Autorità competenti;
 - 2) la fattura o altra documentazione di acquisto del veicolo;
 - 3) copia carta di circolazione, se disponibile;
 - 4) la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, delle stampigliature con i seriali (forniti dalla Casa Automobilistica) di cui è dotato il veicolo;
 - 5) l'estratto cronologico generale
 - 6) certificato di perdita di possesso (da richiedere al P.R.A.);
 - 7) la procura speciale a vendere a favore della Compagnia.
 - 8) delega alla rottamazione se richiesta dalla Compagnia
 - 9) relativamente ai veicoli dotati di antifurto/localizzatore satellitare copia dell'ultimo collaudo disponibile e comunque dichiarazione della Centrale Operativa che attesti che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo, eventuali tracciati registrati dalla centrale operativa prima, durante e dopo l'evento;
 - 10) documentazione riguardante la cancellazione del fermo amministrativo qualora lo stesso fosse trascritto sul certificato di proprietà;
 - 11) in caso di esistenza di vincolo a favore di terzi la liberatoria del pagamento direttamente all'Aderente/Assicurato.
- in caso di indennizzo con riacquisto, per ricevere l'importo relativo allo scoperto applicato, inviare gestore sinistri della Compagnia: i) la fattura di acquisto entro sei mesi dalla data del furto; ii) l'ordine di riacquisto entro sei mesi dal sinistro, seguito in un secondo momento dalla fattura (che, solo in questo caso, può arrivare alla Compagnia anche dopo i mesi previsti).
- in caso di riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate. L'Aderente non deve fare nessuna riparazione senza il consenso del gestore sinistri della Compagnia, tranne quelle urgenti che servono a portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina. L'Aderente deve anche conservare le tracce e i residui del sinistro, e non ha diritto a indennità per questo (esempio rimborso delle spese per la custodia dei residui);

- in caso di danni da Kasko, inviare il modulo CAI (se compilato e firmato da entrambe le parti), il verbale delle Autorità (se intervenute).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Qualora risulti l'*Aderente/Assicurato* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

Art. 4.2 Assicurazione parziale e determinazione del danno



1) Danno parziale

In caso di *danno parziale*, l'ammontare dell'*indennizzo* è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni considerando anche il degrado dei pezzi di ricambio che servono a ripristinare il *veicolo* assicurato nelle condizioni e nello stato precedente al *sinistro*.

L'ammontare dell'*indennizzo* non può superare il *valore di mercato* che il *veicolo* assicurato ha al momento del *sinistro*, e non può eccedere la *somma assicurata*.

Se, al momento del *sinistro*, risulta che il *valore di acquisto* del *veicolo* assicurato eccede quello dichiarato nel *modulo di adesione*, la *Compagnia* risponde del *danno* in proporzione al rapporto tra il *valore* dichiarato e il *valore* risultante al momento del *sinistro*.

Nel determinare il *valore di mercato*, la *Compagnia* tiene conto di eventuali optional documentati e fa riferimento alle quotazioni della rivista QUATTORRUOTE (editoriale Domus).

2) Danno totale

Un danno è considerato 'totale' quando il *veicolo* viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi, o quando il costo per ripararlo è superiore all'80% suo valore commerciale al momento del *sinistro*.

Se il danno che provoca la perdita totale deriva da un evento coperto dalle garanzie C.V.T. ci sono due casi possibili:

- Se l'*aderente* non riacquista un altro *veicolo* elettrico con finanziamento presso CA - Autobank: la *Compagnia* calcola l'ammontare del danno in base al valore commerciale del *veicolo* assicurato al momento del *sinistro*.
- Se l'*aderente* entro sei mesi dal *sinistro* riacquista un altro *veicolo* elettrico con finanziamento presso CA - Autobank, in sostituzione di quello assicurato, la *Compagnia* calcola l'ammontare del danno con la formula del valore a nuovo fino a 24 mesi dalla data di emissione della polizza; successivamente, la *Compagnia* calcola l'ammontare del danno in base al valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro*.

Per tutte le garanzie, anche quando è previsto il pagamento dell'*indennizzo* con la formula del *valore a nuovo*, in caso di *danno totale* la *Compagnia* rimborsa l'*Assicurato* al netto del valore del relitto che il perito indica nella perizia. L'*indennizzo* non può mai eccedere il limite della *somma assicurata*.

La *Compagnia* riconosce l'IVA nell'ammontare del danno solo se l'*Aderente* non può detrarla in tutto o in parte e il relativo importo è compreso nel valore assicurato.

Art. 4.3 Criteri di indennizzabilità relativi alle coperture Incendio e Furto/Rapina

Se il *sinistro* si verifica nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del *veicolo* assicurato:

- per i *veicoli* nuovi o Km 0 la *Compagnia* indennizza il *valore a nuovo* come indicato nella fattura di acquisto;
- per i *veicoli* usati viene garantita la *somma assicurata* riportata nella fattura di acquisto, se presente; diversamente viene garantito il *valore di mercato* così come determinato in base alla quotazione *Quattoruote* o, in assenza di quotazione, in base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di accadimento dell'evento.

Se il *sinistro* si verifica dopo 24 mesi decorrenti dalla data di prima immatricolazione del *veicolo* assicurato, l'importo indennizzabile si determina in base alla quotazione *Quattoruote*, o, in assenza, in base alla quotazione media di mercato con riferimento al mese di accadimento dell'evento.

Nel caso l'*Aderente/Assicurato* richieda l'*indennizzo* di accessori (stabilmente fissati al *veicolo* assicurato) dovrà inviare al gestore sinistri della *Compagnia* originale o copia della fattura d'acquisto del *veicolo* assicurato indicanti la presenza ed il valore degli accessori stessi.

In caso di mancato riacquisto verrà riconosciuto il *valore di mercato* del mezzo al momento del *sinistro* con applicazione di *franchigia* e *scoperto*.

In caso di ritrovamento del *veicolo* assicurato o di alcune sue parti, l'*Aderente/Assicurato* (indipendentemente se è avvenuta o meno la liquidazione), deve informare la *Compagnia* e inviare la documentazione predisposta dall'Autorità Pubblica in merito al ritrovamento.

Art. 4.4 Esagerazione dolosa del danno



L'*Aderente/Assicurato* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni assicurati salvati o non sottratti;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare le tracce e i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Aderente/Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 4.5 Nomina e mandato dei periti

- ! I periti sono nominati uno dalla *Compagnia* e uno dall'*Assicurato*. I due periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è occorso. I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, valutando se al momento del *sinistro* esistevano circostanze di aggravamento del *rischio* non comunicate,
- 3) appurare che l'*Aderente/Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo Obblighi in caso di *sinistro*, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati, che avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione previsti all'art. "Determinazione del danno";
- 5) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.6 Limite massimo di indennizzo

Per ciascun *sinistro*, la *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore della somma assicurata, salvo i casi previsti dall'art. 1917 del Codice Civile.

La *Compagnia* non risponde dei danni che derivano all'*Aderente* dal fatto di non poter usare il veicolo o dal fatto che il veicolo si deprezza per qualunque causa.

La *Compagnia* non indennizza le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo assicurato in occasione della riparazione.

Art. 4.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al *sinistro* e compiuti i dovuti accertamenti, la *Compagnia* quantificherà l'*indennizzo* che risulti dovuto, ne darà comunicazione all'*Aderente/Assicurato* e, verificata l'accettazione della somma offerta, provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell'atto di quietanza debitamente firmato.

Art. 4.8 Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui per il medesimo rischio assicurato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, l'*Aderente* è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del *danno*.

Norme relative alla copertura assistenza

Art. 5.1 Obblighi dell'Aderente e degli aventi diritto in caso di sinistro assistenza

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale Operativa al seguente numero telefonico:

Tel: 0642115854

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, l'Assicurato dovrà qualificarsi come "Cliente REVO ..." e comunicare:

- cognome e nome;
- targa dell'autoveicolo;
- numero di targa, tipo e marca del veicolo;
- luogo dove si trova e recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.

La denuncia dovrà essere effettuata prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi.

L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

Art. 5.2 Obblighi dell'assicurato in caso di richieste di rimborso per uso fraudolento della tessera

RICARICA/FURTO CAVO RICHIESTE DI RIMBORSO

Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Ufficio Sinistri

Casella Postale 20175

Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto - ROMA

Contatti utili

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato deve contattare

- **Multi Serass (sinistri CVT)**
Via Sangro 15, 20132 Milano
Lun/ven 9.00-13.00 e 14.00-17.00
Tel. 02-465488300
Email sinistri.revo@multiserass.com
- **INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Ufficio Sinistri (Assistenza stradale)**
Via Carlo Pesenti 121, 00156, Roma
Tel. **0642115854**

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- **MAG S.p.A.**
Sede legale: Via delle Tre Madonne 12, Roma- 00197 – RM
Email: convenzione.auto@magitaliagroup.com
PEC: magspa@pecmag.it
Sito web: www.magitaliagroup.com
- **Revo Insurance S.p.A.**
Sede legale: viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: info.revo@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per esercitare il diritto di **recesso** rivolgersi per iscritto a:

- **CA Autobank**
Sede legale: Corso Orbassano 367, 10137 Torino
Email: customer.care.insurance@ca-autobank.com
PEC: customer.care.insurance@pec.ca-autobank.com

Per effettuare un **reclamo** rivolgersi per iscritto a:

- **Revo Insurance S.p.A.**
Email: reclami@revoinsurance.com
- **Ivass – Servizio Tutela del Consumatore**
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
lvass@pec.ivass.it